



Ministero dell'Istruzione
Istituto Comprensivo Statale di Costa Masnaga
Via Guglielmo Marconi - 23845 Costa Masnaga (LC)
Tel: 031 855191 - C.F. 82001780137
E-mail: lcic815003@istruzione.it Posta certificata: lcic815003@pec.istruzione.it
Sito web: www.icscostamasnaga.edu.it



Prot. n. (vedi segnatura)

Costa Masnaga, (vedi segnatura)

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA A.S. 2022/2023

TRA

L'Istituto Comprensivo Statale di Costa Masnaga, di seguito indicato come "Istituto", codice fiscale n. 82001780137, con sede in Via Guglielmo Marconi, rappresentato legalmente dalla Prof.ssa Chiara Giraudò Dirigente Scolastico, nata a Fossano (CN) il 13/11/1963 e domiciliata per la sua carica presso l'Istituto, di seguito indicata anche come "Dirigente",

CIG: Z73389F690 - primaria di Costa Masnaga;

CIG: Z7B389F6C2 - primaria di Bulciago;

CIG: ZE3389F65B - primaria di Nibionno

E

la società **TEAM LINGUE SRL** con sede legale in Via Laghetto, n.9 23807 Merate (LC)- P.IVA 02006450130 legalmente rappresentata dal Sig. Sgotto Fabio Vito,

- di seguito anche denominato

per brevità "Prestatore e/o Incaricato";

PREMESSO

- che l'art. 40, co.1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e l'art. 43 del nuovo Regolamento sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche (decreto 28/08/2018 n, 129) consentono alle Istituzioni scolastiche la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività;
- che le Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 7 co. 6 del D.L. n. 165/2001, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio possono conferire incarichi individuali ad esperti esterni di provata competenza;
- che il Decreto 28 agosto 2018, n.129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107. In G.U. n. 267 del 16/11/2018";
- che il D.Lgs 50/2016 del 18/04/2016 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" così modificato dal D.Lgs 56 del 19/04/2017;
- che la delibera del Consiglio d'Istituto n. 7 del 11/02/2022, con la quale è stato approvato il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022;
- che si rende necessario affidare la realizzazione del progetto "madrelingua inglese" per l'a. s. 2022-23;

VISTA la determina dirigenziale prot. n. 14261 del 16/11/2022- comune di Bulciago;

VISTA la determina dirigenziale prot. n. 14259 del 16/11/2022- comune di Nibionno;

VISTA la determina dirigenziale prot. n. 14260 del 16/11/2022- comune di Costa Masnaga

SI CONVIENE E SI STIPULA

il presente contratto di prestazione d'opera professionale di cui le premesse costituiscono parte integrante.

ART. 1 – RAPPORTO

Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del c.c., un contratto di prestazione d'opera intellettuale, consistente nello svolgimento di una attività con le modalità ed i termini di seguito convenuti.

ART. 2 – OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

La società TEAM LINGUE SRL si impegna ad effettuare n. 84 lezioni così ripartite:

- 56 lezioni alla scuola primaria di Costa Masnaga;
- 20 lezioni alla scuola primaria di Nibionno;
- 8 lezioni alla scuola primaria di Bulciago.

ART. 3 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

La società TEAM LINGUE SRL si impegna a far eseguire il progetto all'esperta preventivamente individuata nelle persone della Sig.ra Arianna Losa come da curricula depositati agli atti della scuola.

Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica in quanto il prestatore non esegue ordini puntuali e specifici, ma, nell'ambito delle direttive generali e delle indicazioni di massima impartite dall'Istituto, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento dei risultati che gli sono stati commissionati.

Il prestatore, per l'espletamento delle attività oggetto del contratto, potrà comunque utilizzare anche le strutture e le apparecchiature esistenti presso l'Istituto e deve garantire la propria presenza per assicurare la realizzazione dell'attività.

ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO

L'incarico ha la durata di un anno dalla sottoscrizione del presente contratto fino al 30/06/2023.

ART. 5 – COMPENSO, TRATTAMENTO FISCALE E MODALITA' DI PAGAMENTO

Le parti convengono che il compenso dovuto a fronte dell'attività effettivamente svolta, viene determinato in € 3.500,00 comprensivo di tutti gli oneri.

Il compenso verrà corrisposto dietro presentazione di regolari fatture elettroniche da presentare al termine della prestazione, completa di Codice Univoco dell'Ufficio UF7901 e Codice Identificativo di Gara

CIG: Z73389F690- primaria di Costa Masnaga;

CIG: Z7B389F6C2 - primaria di Bulciago;

CIG: ZE3389F65B - primaria di Nibionno

senza alcun onere aggiuntivo per l'Istituto Comprensivo di Costa Masnaga.

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di fine rapporto, e al Prestatore non spetterà alcuna indennità al termine del presente contratto di collaborazione professionale.

Non è dovuto alcun rimborso delle spese eventualmente sostenute dal Prestatore per l'esecuzione dell'incarico.

Il compenso sarà erogato secondo le modalità di pagamento che il Prestatore indicherà nel documento contabile (fattura elettronica): accredito cc. postale/ bancario.

ART. 6 – RECESSO

L'Istituto si riserva la facoltà di recedere, in qualsiasi momento, dal presente contratto corrispondendo al Prestatore il compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto, qualora non si raggiungesse il risultato previsto o non venissero rispettati gli impegni pattuiti.

In tal caso il compenso da liquidare sarà determinato proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto, sempre che i risultati ottenuti siano proporzionalmente corrispondenti a quanto pattuito, ed eventualmente utili alla prosecuzione dell'incarico con altro committente, altrimenti non verrà corrisposto alcun compenso; inoltre, se per effetto del mancato raggiungimento dell'obiettivo concordato, dovessero discendere danni all'Istituto, il Prestatore è tenuto a rifondere tali danni.

Sono inoltre cause di immediato scioglimento, senza preavviso, il mancato puntuale adempimento delle prestazioni, l'eccessiva onerosità sopravvenuta a causa di avvenimenti successivi ed il mutuo dissenso.

ART. 7 – PROPRIETA', RISERVATEZZA DEI RISULTATI

Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà dell'Istituto. Pertanto il prestatore non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo se non indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto dell'Istituto, e con il consenso di quest'ultimo.

Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico-amministrativo-contabile o i dati personali e/o sensibili di cui il Prestatore entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico professionale di cui trattasi dovranno considerarsi riservati e non essere divulgati.

L'Istituto fa presente che i dati raccolti saranno trattati per le finalità connesse con lo svolgimento delle attività istituzionali ed in particolare per tutti gli adempimenti connessi al fine dell'esecuzione del presente contratto, ai sensi della L.196/2003 integrato con il Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR).

Ai sensi della Legge 675/1996 il Prestatore e/o Incaricato dà il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente contratto, nonché per fini statistiche.

ART. 8 – RESPONSABILITA'

L'Istituto non ha l'onere di stipulare apposita polizza assicurativa contro gli infortuni che il prestatore dovesse subire presso l'Istituto; questi solleva l'Istituto da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che possano derivare dall'espletamento dell'incarico.

ART. 9- PATTO DI INTEGRITA'

Il Patto di integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale rappresentante della ditta/associazione/società partecipante e deve essere presentato unitamente all'offerta. La mancata consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla gara.

ART. 10 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano gli artt. 2222 e segg. del codice civile.

ART. 11 – SPESE DI REGISTRAZIONE

In caso di spese di registrazione del presente contratto, le medesime sono a carico del prestatore. L'Imposta di Bollo ex DPR 26 ottobre 1972, n. 642, dovuta sul contratto, ed eventualmente sulle quietanze, viene stabilita essere a carico del Prestatore e/o Incaricato.

ART. 12 – TUTELA DATI PERSONALI

Per la tutela del prestatore, rispetto al trattamento dei dati personali, saranno osservate le disposizioni di cui al Dlgs 30 giugno 2003 n. 196, integrato con il Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR).

ART. 13 – FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie il Foro competente è quello di Lecco.

ART. 14 – PUBBLICITA'

Il presente contratto viene pubblicato sul sito web di questa Scuola.

ART. 15 – ACCETTAZIONE

Il presente contratto viene redatto in duplice originale, trattenuto in originale per ciascuna parte contraente.

Per accettazione e conferma.

IL CONTRATTISTA
per la società Team Lingue
il Rappresentante legale
Sig. Sgotto Fabio Vito

Firmato digitalmente ai sensi D. lgs. 82/2005



Fabio Vito
Sgotto
28.11.2022
11:10:18
GMT+01:00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Chiara Giraudo

Firmato digitalmente ai sensi D. lgs. 82/2005